

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che i servizi idrici comprendano l'estrazione, l'arginazione, lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione di acque superficiali o sotterranee anche ai fini della produzione di energia idraulica, della navigazione e della protezione dalle inondazioni. I servizi idrici comprendono inoltre l'uso privato.

La convenuta applicherebbe il termine «servizi idrici» in modo contrario all'articolo 9 della direttiva quadro sulle acque. Essa, infatti, escluderebbe servizi idrici quali le arginazioni, destinate alla produzione di energia idraulica, alla navigazione e alla protezione dalle inondazioni dall'ambito di applicazione dei servizi idrici ai sensi di detta direttiva. Siffatta interpretazione restrittiva sarebbe contraria alla direttiva quadro sulle acque, minerebbe l'efficacia del suo articolo 9 e, pertanto, metterebbe a repentaglio il conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa.

La ricorrente riconosce che l'articolo 9 della suddetta direttiva concederebbe agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per escludere taluni servizi idrici dal recupero dei costi. Innanzi tutto, essi potrebbero tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, quarto comma, della direttiva quadro sulle acque, gli Stati membri potrebbero decidere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, dello stesso articolo 9, in relazione alle politiche dei prezzi dell'acqua e il recupero dei costi relativi ai servizi. A tal fine però sarebbe necessario che si tratti di una prassi consolidata nello Stato membro e che ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva.

La completa esclusione di un'ampia gamma di servizi idrici effettuata dalla convenuta, tuttavia, esorbita ampiamente dal suddetto margine di discrezionalità.

(¹) GU L 327, pag. 1.

Ricorso proposto il 20 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-527/12)

(2013/C 26/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, F. Erlbacher, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 288 TFUE, dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, del principio di effettività, dell'articolo 14, paragrafo 3, del regola-

mento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (¹), nonché degli articoli 1, 2 e 3 della decisione 2011/471/UE della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativa all'aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria (C 38/05 [ex NN 52/04]) (²), in quanto essa non ha adottato tutte le misure necessarie per consentire l'immediata ed effettiva esecuzione della decisione della Commissione mediante il recupero degli aiuti concessi;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica federale di Germania sarebbe venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 288 TFUE, dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, del principio di effettività, dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, nonché degli articoli 1, 2 e 3 della decisione 2011/471/UE della Commissione del 14 dicembre 2010 relativa all'aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria (C 38/05 [ex NN 52/04]), in quanto essa non avrebbe adottato tutte le misure necessarie per consentire l'immediata ed effettiva esecuzione della decisione della Commissione mediante il recupero degli aiuti concessi.

La Commissione sostiene che lo strumento prescelto dalla convenuta ai fini del recupero, cioè far valere una pretesa di tipo civilistico e successivamente esercitare un'azione di condanna dinanzi alla giustizia civile tedesca, non sia idoneo a consentire l'immediata ed effettiva esecuzione della decisione della Commissione. In subordine, la Commissione fa valere il fatto che la convenuta non ha utilizzato per l'esecuzione della decisione della Commissione, fino al giorno dell'introduzione del ricorso, il suo titolo provvisorio derivante dalla sentenza pronunciata in contumacia.

(¹) GU L 83, pag. 1.

(²) GU L 195, pag. 55.

Impugnazione proposta il 21 novembre 2012 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 settembre 2012, causa T-404/10, National Lottery Commission/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-530/12 P)

(2013/C 26/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e F. Matina, agenti)

Altra parte nel procedimento: National Lottery Commission

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata,
- condannare la National Lottery Commission (ricorrente dinanzi al Tribunale) a sopportare le spese sostenute dall'Ufficio.

Motivi e principali argomenti

L'Ufficio deduce tre motivi, rispettivamente (i) la violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾, (ii) la violazione del diritto dell'UAMI di essere sentito e (iii) la manifesta inconsistenza e il manifesto snaturamento dei fatti che inficiano la sentenza impugnata.

Il primo motivo si divide in due parti. Da un lato, il Tribunale ha violato l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, come interpretato dalla Corte in relazione all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e alla regola 37 del regolamento n. 2868/95 ⁽²⁾ nella sentenza Elio Fiorucci, in quanto si è basato su disposizioni di diritto nazionale, precisamente sull'articolo 2704 del codice civile italiano, che non era stato invocato dalle parti e pertanto non costituiva parte della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Dall'altro, il Tribunale ha violato l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto si è basato su giurisprudenza nazionale, precisamente sulla suddetta sentenza n. 13912 della Corte Suprema di Cassazione, del 14 giugno 2007, cui si fa riferimento al punto 32 della sentenza impugnata, che non era stata invocata dalle parti e non costituiva parte della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

Il secondo motivo riguarda la violazione del diritto dell'UAMI di essere sentito, in quanto all'Ufficio non è stata data l'opportunità di commentare aspetti procedurali e sostanziali relativi alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Se all'Ufficio fosse stata data tale opportunità, non si può escludere che la motivazione e le conclusioni del Tribunale sarebbero potute essere diverse.

Il terzo motivo riguarda la manifesta inconsistenza e il manifesto snaturamento dei fatti che inficiano la motivazione e le conclusioni del Tribunale. L'ufficio ritiene che il Tribunale abbia male interpretato e snaturato l'analisi della commissione di ricorso nonché gli argomenti della National Lottery Commission e che abbia omesso di valutare il fatto che la commissione di ricorso, ritenendo che la National Lottery Commission non

avesse addotto la prova che la data del timbro postale apposto all'accordo del 1986 non fosse conclusiva, ha applicato il criterio giuridico corretto ai sensi del diritto italiano.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario GU L 303, pag. 1.

Ricorso proposto il 23 novembre 2012 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-532/12)

(2013/C 26/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Beynet, A. Tokár, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 72, paragrafo 1, di detta direttiva;
- infliggere al Granducato di Lussemburgo, conformemente all'art. 260, paragrafo 3, TFUE, il pagamento di una penalità d'importo pari a EUR 8 320 EUR per giorno, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa;
- Condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2009/81/CE è scaduto il 21 agosto 2011.

⁽¹⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.